



CITTA' DI ALESSANDRIA

UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

(Convenzione con la Provincia di Alessandria ex art. 30 TUEL ed art. 2, comma 12, Legge 244/2007)

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO/CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/319 del 30.01.2018

INDICE

ART. 1: Oggetto

ART. 2: Albo dei professionisti legali esterni

ART. 3: Requisiti per l'iscrizione all'albo

ART. 4: Modalità di iscrizione all'albo

ART. 5: Cancellazione dall'albo

ART. 6: Affidamento degli incarichi

ART. 7: Contratto di patrocinio

ART. 8: Registro degli incarichi conferiti

ART. 9: Deroga all'utilizzo dell'albo

ART. 10 – Norme di rinvio

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di patrocinio/consulenza legale conferiti a professionisti esterni all'Amministrazione per i casi di impossibilità ovvero inopportunità di utilizzo del personale interno, di cui l'Ente si avvale in via ordinaria.
2. Si configurano casi di impossibilità qualora la materia da trattare implichi conoscenze specialistiche, di cui i legali interni siano sforniti, nonché quando la coincidenza e l'indifferibilità di altri impegni di lavoro, ovvero la gravosità dei carichi in essere in capo a questi ultimi, non consentano loro di far fronte all'incombenza.
3. Si configurano casi di inopportunità allorché la natura delle questioni, anche in relazione ai soggetti in esse coinvolti, sia tale da rendere più consono agli interessi dell'Amministrazione il ricorso a professionalità reperite all'esterno.
4. L'affidamento degli incarichi, nei casi di cui ai commi precedenti, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, economicità ed efficienza.

ART. 2 - ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI

1. E' istituito un Albo nel quale, previo espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, sono iscritti in ordine alfabetico i professionisti legali cui l'Ente può affidare, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 1, incarichi di patrocinio / consulenza.
2. L'Albo è composto da Sezioni suddivise per materia:
Sezione A - DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sezione B – DIRITTO CIVILE
Sezione C – DIRITTO DEL LAVORO
Sezione D – DIRITTO PENALE
Sezione E – DIRITTO TRIBUTARIO.
3. L'Albo è tenuto a cura del Dirigente responsabile della struttura legale interna che provvede al suo aggiornamento con cadenza triennale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Per ottenere l'inserimento nell'apposito Elenco dei legali esterni gli aspiranti debbono risultare iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni e non devono

trovarsi in condizione di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia.

2. L'iscrizione ha luogo sulla base della specializzazione forense indicata dal professionista nella propria domanda.

3. Ogni legale può essere inserito in una sola Sezione dell'Elenco.

ART. 4 - MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'Amministrazione predispone idoneo avviso, dandone adeguata diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente, contenente l'invito a presentare le candidature da parte dei professionisti esterni.

2. L'interessato all'iscrizione presenta la propria dichiarazione di disponibilità redigendo la relativa istanza su propria carta intestata, in conformità a quanto indicato nell'avviso stesso, allegandovi curriculum professionale.

3. L'accertamento dei requisiti per l'inserimento nell'Albo è compiuto dal Dirigente della struttura legale interna.

ART. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. I professionisti inseriti nell'Albo possono essere cancellati qualora:

a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione;

b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e/o nel caso in cui abbiano arrecato danni all'Amministrazione Pubblica;

c) si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;

d) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

e) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dall'Ente.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Dirigente della struttura legale interna, sentito il Dirigente interessato alla questione oggetto della consulenza/contenzioso, provvede ad individuare almeno tre professionisti nell'ambito della sezione in cui ricade la materia da trattare, tenendo

conto delle specializzazioni e delle esperienze risultanti dal curriculum, nonché dell'anzianità d'iscrizione all'albo professionale.

2. I legali teoricamente affidatari dell'incarico vengono invitati a predisporre preventivo riguardante i compensi richiesti per il disbrigo dello stesso.

3. Il mandato viene quindi conferito dal Sindaco al professionista ritenuto più idoneo in relazione al caso specifico.

4. L'avvocato così individuato non può far parte del gruppo su cui operare la scelta per l'affido dei due incarichi immediatamente successivi.

5. Di norma, non possono essere conferiti mandati congiunti a più avvocati, salvo i casi di particolare complessità e rilevanza della questione, debitamente motivata, involgente più materie tra loro connesse.

ART. 7 - CONTRATTO DI PATROCINIO

1. Il professionista incaricato sottoscrive apposito contratto di patrocinio contenente le seguenti indicazioni:

a) il valore della causa;

b) la determinazione del compenso;

c) l'obbligo per il professionista di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico e di trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.).

ART. 8 – REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata alla struttura legale interna, contenente almeno i seguenti dati:

- Generalità del professionista;

- oggetto sintetico dell'incarico affidato;

- estremi dell'atto di incarico;

- corrispettivo pattuito;
- liquidazioni e/o anticipazioni effettuate.

ART. 9 – DEROGA ALL'UTILIZZO DELL'ALBO

1. L'Amministrazione si riserva di scegliere il legale esterno, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento qualora, per le peculiari caratteristiche dell'incarico, non si rinvengano nell'Albo le specifiche professionalità richieste.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel codice deontologico forense.